



Ordinanza n. 10

OGGETTO: Ordinanza per l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 per i cittadini comunitari ed extracomunitari.

IL SINDACO

Premesso:

- che con propria ordinanza n. 4 del 23/1/2008 si stabiliva in applicazione della disciplina legislativa generale e delle norme di attuazione delle direttive comunitarie in essa richiamate l'esclusione dal diritto alle prestazioni del cosiddetto "sistema integrato dei servizi sociali" o altrimenti detto "sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" di tutti coloro i quali, cittadini extracomunitari e comunitari, con l'esclusione delle deroghe ammesse per i cittadini comunitari, siano muniti di permesso di soggiorno, carta di soggiorno, attestazione di soggiorno permanente per cittadini dell'Unione Europea e attestato di ricevuta di iscrizione anagrafica, e sempre se permangono i requisiti economici che hanno consentito il rilascio di tali autorizzazioni al soggiorno;
- sempre con la suddetta ordinanza, si faceva salva la programmazione di interventi di assistenza sociale, nei casi di accertato sopravvenuto stato di bisogno unicamente per il tempo strettamente necessario a coprire l'iter procedurale connesso alla revoca del titolo di soggiorno, data oltre la quale lo straniero dovrebbe abbandonare il territorio nazionale se non autorizzato per altro titolo;

Richiamati:

- le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del lavoro n. 97 del 1949 (art. 6) e la n. 143 del 1975 (art. 10) sui lavoratori migranti che stabiliscono che in materia di sicurezza sociale sia garantito agli immigrati regolarmente soggiornanti un trattamento non meno favorevole rispetto a quello riservato dallo Stato ai propri cittadini e che ciascuno Stato membro si impegna ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire parità di opportunità e trattamento in materia di ... sicurezza sociale;
- la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che all'art. 1 prevede la tutela dei diritti patrimoniali ed è interpretabile nel senso del divieto di disparità di trattamento nelle prestazioni assistenziali;
- l'art. 34, comma 2°, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che prevede che ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali;

Considerato che le sopra richiamate norme di diritto internazionale e comunitario nel riconoscere il diritto fondamentale alle prestazioni assistenziali ed il principio della non discriminazione nell'erogazione delle stesse costituiscono vincolo all'operato del legislatore nazionale ed a maggior ragione a quello regionale, come stabilito nella sentenza della Corte Costituzionale del 1984 che prevede che le norme comunitarie trovino immediata applicazione, senza l'intermediazione del legislatore nazionale e prevalgano sulle norme interne con esse contrastanti; in tal caso la disapplicazione spetta nella fattispecie al Sindaco;

Richiamati, inoltre:

- la Costituzione che agli artt. 2, 3, 4, 31, 32 e 38 riconosce, quali significativi riferimenti al diritto fondamentale all'assistenza sociale, i diritti inviolabili dell'uomo, il principio di uguaglianza sostanziale, il diritto al lavoro, il sostegno alle famiglie, diritto alla salute e assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, ecc., senza, peraltro, predisporre particolari strumenti di tutela per i "diritti sociali"

Piazza Libertà, 1 - 33082 AZZANO DECIMO (PN)

Tel. 0434 636711 Fax 0434 640182 C.F. 80001730938 P.IVA 00197460934

www.comune.azzanodecimo.pn.it

Comune di Azzano Decimo Sindaco



- la L. 328/2000 che, in conformità ai principi costituzionali su richiamati, ha inteso assicurare il raggiungimento di un nuovo ideale di benessere sociale, devolvendo la programmazione ed organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali oltre che allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni che, questi ultimi, sono il fulcro operativo quali enti più vicini ai cittadini e quindi titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali;

- l'art. 117, comma 3°, della L. Costituzionale n. 3/2001 che, con riguardo all'assistenza sociale, non prevede competenza legislativa esclusiva dello Stato, né concorrente con le Regioni e pertanto le Regioni sono titolari di una potestà legislativa primaria, ossia non limitata dai principi fondamentali della legislazione statale, ma tenuta al rispetto della Costituzione e dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali;

- l'art. 117, comma 2°, lettera m) della L. Costituzionale n. 3/2001 che prevede la competenza dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

- l'art. 3 della Costituzione che nel fissare il principio di uguaglianza assume una rilevante importanza non soltanto come principio in sé, ma anche sotto il profilo del controllo della legittimità costituzionale delle norme ordinarie, oltre che per l'interpretazione delle altre disposizioni costituzionali e costituisce il fondamento per la fattispecie dei diritti sociali, affinché vi sia un'uguaglianza sostanziale;

Considerato, pertanto:

- che la "socialità" è cedevole rispetto al principio di uguaglianza come sopra richiamati;
 - che è necessario che vi sia non soltanto il coordinamento tra Stato e Regioni al fine di garantire gli standard minimi sopra richiamati, ma anche e soprattutto, che da parte delle Regioni non si alterino, sotto la veste della socialità, le condizioni di uguaglianza per l'accesso ai fondamentali servizi e diritti che devono essere garantiti ai cittadini;

Considerato:

- che l'art. 2 della L. 328/2000 prevede che hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini italiani, comunitari nel rispetto degli accordi internazionali e gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 286/1998;

- che tale ultima disposizione di legge è stata modificata dall'art. 80, comma 19°, della L. 388/2000 nel senso di restringere il principio di equiparazione e parità di trattamento ai soli stranieri titolari di soggiorno ai fini dell'accesso all'assegno sociale e alle provvidenze economiche;

- che tale disposizione ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale in relazione alla sua compatibilità con i principi di parità di trattamento e di uguaglianza enunciati anche dalle fonti internazionali sopra richiamate, ma che la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale con sentenza n. 324/2006;

- che la Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di superare tali presunti profili di incostituzionalità della normativa nazionale ed avvalendosi delle competenze legislative regionali riconosciute in materia di assistenza sociale dall'art. 117 della Costituzione, ha ritenuto di estendere l'ambito dei destinatari degli interventi assistenziali definito dalla legislazione nazionale a tutti i cittadini stranieri legalmente soggiornanti in Italia ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e residenti nel territorio regionale, prevedendo l'istituto del reddito di base per la cittadinanza (con la L.R. 6/2006, art. 59, regolamentato con D.P.reg. 0278/Pres. del 10/9/2007) e prevedendo un principio di parità di trattamento, senza distinzione di status civitatis per l'accesso a tale istituto;

- inoltre, che tale disciplina regionale appare non rispettosa del principio di gerarchia delle fonti, particolarmente sentito nella specifica materia dell'immigrazione, nonché lesiva del fondamentale principio di uguaglianza e non discriminazione, in quanto:

- 1) la normativa nazionale in materia di immigrazione, con particolare riferimento al D. Lgs. 286/1998, prevede tra i vari requisiti necessari per ottenere il permesso di soggiorno la dimostrazione da parte del richiedente di percepire un reddito



sufficiente al proprio mantenimento, pari al minimo sociale ed un reddito sufficiente per l'intera famiglia;

- 2) la legge regionale, invece, estendendo indistintamente ed arbitrariamente a tutti gli stranieri presenti sul territorio regionale il diritto alle prestazioni assistenziali, altera i parametri fissati a livello di legislazione statale per poter legalmente risiedere in Italia, perché le prestazioni assistenziali offerte dalla regione vengono considerate e computate ai fini del riconoscimento del reddito minimo, pur non essendo indicative di un'adeguata capacità di reddito;
- ancora, che la disciplina regionale non appare neppure rispettosa degli obblighi predisposti dalle fonti sopranazionali ed in particolare quelle derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea, quali la Direttiva 2003/19 (recepita con D.Lgs. 3/2007) e la Direttiva 2004/38 (recepita con D. Lgs. 30/2007) le quali inequivocabilmente richiedono per il soggiorno la disponibilità di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie in modo da non diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello stato membro ospitante;

Ritenuto pertanto:

- che le disposizioni contenute nell'art. 59 della L.R. 6/2006 e relativo regolamento abbiano alterato i parametri fissati a livello di legislazione statale dal D.Lgs. 286/1998 per poter legalmente risiedere in Italia, tant'è che le prestazioni assistenziali offerte dalla regione vengono considerate e computate ai fini del riconoscimento del reddito minimo richiesto per ottenere il permesso di soggiorno, pur non essendo indicative di un'adeguata capacità di produrre reddito;

- che l'art. 59 della L.R. 6/2006 si ponga in contrasto con la legislazione statale, oltre che con quella comunitaria;

Rilevato che i Comuni, nell'operare le programmazioni, le progettazioni, le realizzazioni e la definizione dei parametri di valutazione del sistema locale dei servizi sociali a rete previsti dall'art. 6 della legge 328/2000 e dall'art. 10 della Legge Regionale 6/2006, devono tener conto delle predette considerazioni;

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle leggi locali" il quale definisce le competenze del Sindaco in quanto rappresentante dell'amministrazione locale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 54 del citato D. Lgs. 267/2000, inerente le attribuzioni conferite al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, tra le quali rientrano le funzioni in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, il Sindaco è in via generale responsabile sia del rilascio dei "permessi" ai comunitari sia dei servizi sociali comunali;

Considerato che, in forza di quanto stabilito dal predetto art. 54 del D. Lgs. 267/2000, al Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, compete la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto e il Questore per quanto di competenza;

Atteso che in merito all'adattamento del diritto italiano alle fonti del diritto comunitario ed in particolare alle direttive, queste ultime entrano a far parte dell'ordinamento interno attraverso l'emanazione di un atto di adattamento (Legge 4.02.2005, n. 11), ed è tuttavia da escludere in ogni caso che le direttive siano del tutto inapplicabili prima dell'atto di adattamento anche se solo riguardo al raggiungimento del risultato cui esse mirano;

Considerato che, in base agli orientamenti formulati al riguardo dalla Corte Costituzionale, anche l'organo amministrativo, nel caso in specie il Sindaco, o in senso lato,



l'Amministrazione Comunale deve garantire la vigenza e l'applicazione del diritto comunitario;

ORDINA

In applicazione della disciplina legislativa generale e delle norme di attuazione delle direttive comunitarie di cui in premessa e ad ulteriore precisazione della propria ordinanza n. 4 del 23/1/2008, sono esclusi dal diritto alle prestazioni di cui al reddito di base per la cittadinanza stabilito dall'art. 59 della L.R. 6/2006 quei cittadini extracomunitari e comunitari nei limiti in cui tali provvidenze possano costituire elemento essenziale per l'acquisizione ed il perdurare del permesso di soggiorno.

INCARICA

I servizi socio-sanitari a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.

AVVISA

Che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Azzano Decimo e pubblicizzata a mezzo di stampa e altri organi di informazione.

Manda il provvedimento:

Ai servizi socio-sanitari – Azzano Decimo

Ai servizi Demografici – Azzano Decimo

Al servizio Vigilanza – Azzano Decimo

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Azzano Decimo

Al Prefetto di Pordenone

Al Questore di Pordenone

Al Presidente della Regione Friuli V.G.

Azzano Decimo, 9 aprile 2008


IL SINDACO
Dott. Enzo Bortolotti

Comune di Azzano Decimo Sindaco